

START 4.0

Statuto

INDICE

I. – L’Associazione

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2. – Natura giuridica
- Art. 3 – Sede
- Art. 4 – Durata
- Art. 5 – Obiettivi
- Art. 6 – Attività

II. – Gli Associati

- Art. 7 – Categorie di Associati: gli Associati Fondatori
- Art. 8 – I Nuovi Associati
- Art. 9 – Diritti e doveri degli Associati
- Art. 10 – Perdita della qualità di Associato

III. – Gli organi

- Art. 11 – Organi associativi
- Art. 12 – Assemblea
- Art. 13. – Assemblea ordinaria
- Art. 14. – Assemblea ordinaria in prima e in seconda convocazione: maggioranze
- Art. 15. – Assemblea straordinaria: competenze e maggioranze
- Art. 16. – Consiglio di amministrazione: composizione e durata
- Art. 17. – Competenze del Consiglio di amministrazione
- Art. 18. – Funzionamento del Consiglio di amministrazione

- Art. 19. – Delibere del Consiglio di amministrazione
- Art. 20. – Cessazione dalla carica di singoli consiglieri, e decadenza del Consiglio di amministrazione
- Art. 21. – Il Presidente
- Art. 22 – Il Comitato tecnico-scientifico
- Art. 23. – L’Organo di controllo

IV. - Patrimonio e contabilità

- Art. 24 – Patrimonio
- Art. 25 – Contabilità: bilancio consuntivo di esercizio
- Art. 26 – Bilancio preventivo
- Art. 27. – Programma triennale

V. – Scioglimento e liquidazione

- Art. 28. – Cause di scioglimento
- Art. 29. – Delibera ricognitiva del Consiglio di amministrazione
- Art. 30. – Delibera dell’Assemblea

VI. – I Regolamenti

- Art. 31. – Regolamenti

VII. – Disposizioni strumentali e finali

- Articolo 32. - Controversie: tentativo di conciliazione e foro competente
- Art. 33. - Documentazione associativa
- Art. 34. – Disciplina applicabile

I. – L’Associazione

Art. 1 - Denominazione

1. - Il presente statuto disciplina l’associazione denominata “*Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche – START 4.0*” (di seguito “*l’Associazione*” o “*START 4.0*”).

Art. 2. – Natura giuridica

1. - START 4.0 è un’associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

2. - START 4.0 è espressione del partenariato pubblico-privato e costituisce un centro di competenza ad alta specializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 settembre 2017, n. 214 e del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018.

Art. 3 – Sede

1. - L’Associazione ha sede legale in (16152) Genova, Corso F. M. Perrone, 24, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

2. – Con delibera del Consiglio di amministrazione la sede potrà essere trasferita all’interno del Comune di Genova.

3. – Con delibera del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite o soppresse, all’interno del territorio

nazionale, sedi secondarie destinate all'insediamento di uffici o laboratori.

Art. 4 – Durata

1. – La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Obiettivi

1. – Sono obiettivi di START 4.0, in quanto centro di competenza ad alta specializzazione, promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI), nonché favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dalla diffusione e dallo sviluppo delle tecnologie in ambito "Industria 4.0", con particolare riguardo al settore della sicurezza delle infrastrutture strategiche e della loro progettazione ottimizzata.

2. – L'Associazione non persegue scopo di lucro.

Art. 6 – Attività

1. – Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo 5, START 4.0 svolgerà attività quali, a titolo esemplificativo:

a) costituire e avviare il Centro di Competenza, garantendone il funzionamento e lo sviluppo;

b) prestare alle imprese servizi di orientamento finalizzati alla valutazione del livello di maturità tecnologica e in particolare digitale delle stesse, nonché servizi di

trasferimento tecnologico e di formazione nell'ambito del programma "Industria 4.0";

c) mettere a disposizione degli associati e di terzi, con particolare riferimento alle PMI, risorse umane e strumentali funzionali all'attività e allo sviluppo delle imprese destinatarie;

d) favorire e coordinare l'ammissione ai benefici finanziari normativamente previsti, delle imprese che propongano progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale selezionati in base ai pertinenti criteri e procedure;

e) realizzare direttamente, anche in cooperazione con altri soggetti ammissibili, i progetti di cui sopra da proporre a finanziamento;

f) svolgere ogni altra attività strumentale o complementare alle precedenti, e/o funzionale agli obiettivi di cui al precedente articolo 5.

II. – Gli Associati

Art. 7 – Categorie di Associati: gli Associati Fondatori

1. - Gli Associati di START 4.0 sono Associati Fondatori oppure Nuovi Associati.

2. – Gli Associati Fondatori sono gli organismi di ricerca, le imprese e gli altri soggetti che hanno aderito al partenariato pubblico-privato in risposta al bando del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al citato decreto direttoriale 29 gennaio 2018.

Art. 8 – I Nuovi Associati

1. – Possono aderire a START 4.0 in qualità di Nuovi Associati i soggetti che, condividendo le finalità e le regole del presente Statuto e possedendo i prescritti requisiti, intendano partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e allo sviluppo del Centro di Competenza e cooperare al conseguimento dei suoi obiettivi.

2. – L'ammissione di Nuovi Associati è deliberata dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione, previa verifica dei requisiti prescritti e secondo le pertinenti procedure.

3. – Se i Nuovi Associati sono soggetti di cui agli articoli 5.2 e 5.5 del decreto direttoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico 29 gennaio 2018, l'ammissione degli stessi è subordinata ad apposito nulla osta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy laddove intervenga durante il periodo nel quale START 4.0 è ammessa a fruire dei finanziamenti e degli altri benefici previsti dal D.M. 10 marzo 2023 e da altri eventuali successivi provvedimenti ministeriali, ed è in corso il monitoraggio ministeriale della corretta e tempestiva realizzazione delle attività ammesse a beneficio. In tal caso, la delibera assembleare è trasmessa al citato Ministero, con richiesta del relativo nulla osta.

Art. 9 – Diritti e doveri degli Associati

1. - Gli Associati hanno i diritti loro attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, con particolare riguardo al diritto di partecipazione e voto nelle assemblee dell'Associazione.

2. – Gli Associati hanno il diritto e il dovere di partecipare alle attività dell'Associazione.

3. – Gli Associati devono osservare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi dello stesso, nonché le delibere associative, con particolare riguardo al pagamento dei contributi associativi e dei conferimenti straordinari di cui al successivo articolo 24.

4. – Gli Associati devono comportarsi secondo correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dell'Associazione e nei rapporti reciproci, e in particolare devono rispettare i vincoli derivanti dalla natura confidenziale dei documenti e dei fatti interni all'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Associato

1. – La qualità di Associato si perde per esclusione o per recesso.

2. – L'Associato può essere escluso, con delibera dell'Assemblea ordinaria, quando perda i requisiti normativamente previsti per la partecipazione all'Associazione, nonché quando violi le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti attuativi o non ottemperi alle prescrizioni delle delibere associative, e infine quando comunque tenga condotte gravemente pregiudizievoli per l'Associazione.

3. – L'Associato può recedere, indicandone le ragioni, con comunicazione rivolta al Presidente per mezzo di posta elettronica certificata. Il recesso diventa efficace decorsi tre mesi dalla data del medesimo.

4. – Fino al momento di efficacia del recesso l'Associato è tenuto all'osservanza degli obblighi associativi. È comunque tenuto al pagamento del contributo associativo per l'intero esercizio nel corso del quale il recesso diviene efficace.

5. – Ove il recesso di un Associato implichi conseguenze particolarmente significative per l'Associazione, è obbligo dell'Associato fare quanto necessario per minimizzarne l'impatto negativo, anche sulla base di intese definite a tale scopo con il Consiglio di amministrazione.

6. – Il recesso è peraltro escluso nella “Fase Iniziale”, intendendosi il periodo nel quale START 4.0 è ammessa a fruire dei finanziamenti e degli altri benefici previsti dal decreto direttoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e non sia stato ultimato il monitoraggio ministeriale della corretta e tempestiva realizzazione delle attività ammesse a detto beneficio .

7. – La perdita della qualità di Associato non comporta diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ad alcuna quota di liquidazione del patrimonio associativo.

III. – Gli organi

Art. 11 – Organi associativi

1 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Presidente

- d) il Comitato tecnico-scientifico,
- e) l'Organo di controllo.

2. – START 4.0 promuove, laddove possibile, il rispetto degli equilibri di genere negli organi associativi.

Art. 12 – Assemblea

1. – L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona da lui designata o, in mancanza, scelta dall'Assemblea medesima.

2. – L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso di convocazione inviato a ciascun Associato tramite posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della riunione, riducibili a cinque in caso di motivata urgenza.

3. – L'avviso di convocazione indica data, ora e luogo dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno, e deve recare in allegato la documentazione relativa alle materie comprese nel medesimo.

4. – L'Assemblea delibera in sede ordinaria oppure straordinaria.

5. – L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma triennale, e in ogni altra occasione in cui devono assumersi delibere o trattarsi materie rientranti nella sua competenza. Deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli Associati, con indicazione dei punti all'ordine del giorno.

6. – Ogni Associato ha diritto a un voto, e può delegare un altro Associato alla partecipazione e al voto in Assemblea.

Un Associato non può peraltro essere titolare di più di due deleghe.

Art. 13. – Assemblea ordinaria

1. – L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) strategie e indirizzi generali dell'Associazione;
- b) bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
- c) programma triennale;
- d) determinazione dei contributi ordinari annuali a carico degli Associati;
- e) ammissione ed esclusione di Nuovi Associati
- f) nomina del Consiglio di amministrazione e revoca di consiglieri;
- g) nomina del Comitato tecnico-scientifico;
- h) forma dell'Organo di controllo, relativa nomina e fissazione del compenso;
- i) eventuale nomina del revisore legale dei conti;
- j) qualsiasi questione, diversa da quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria, ad essa sottoposta dal Consiglio di amministrazione;

Art. 14. – Assemblea ordinaria in prima e in seconda convocazione: maggioranze

1. – Ove in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza per la regolare costituzione, l'Assemblea ordinaria può tenersi in seconda convocazione purché fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. – In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15. – Assemblea straordinaria: competenze e maggioranze

1. – L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) incrementi del fondo di dotazione;
- c) scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 28.

2. – L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà degli Associati, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo capoverso 3.

3. – Per le delibere di cui alla lettera a) del precedente capoverso 2 occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere di cui alla lettera c) del medesimo sono approvate col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

***Art. 16. – Consiglio di amministrazione:
composizione e durata***

1. – Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'Assemblea secondo i seguenti criteri:

a) tre membri sono designati dagli Associati aventi natura di enti pubblici;

b) sei membri sono designati dagli Associati aventi natura di imprese private o comunque di soggetti privati, fermo restando che almeno uno fra essi è designato dagli associati aventi natura di piccole o medie imprese, come definite dalla pertinente normativa euro-unitaria.

2. – L'individuazione dei candidati da designare avviene sulla base di liste presentate all'Assemblea, e riferite alle diverse categorie di cui al precedente capoverso 1. Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite da Regolamento ai sensi del successivo articolo 31.

3. – Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del triennio.

4. – I membri del Consiglio di amministrazione non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

5. – I membri del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, non hanno diritto a compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, debitamente documentate.

Art. 17. – Competenze del Consiglio di amministrazione

1. – Il Consiglio di amministrazione svolge tutte le funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano espressamente attribuite alla competenza di altro organo associativo.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere al proprio interno il Presidente;

b) attuare operativamente le strategie e gli indirizzi generali definiti dall'Assemblea;

c) approvare i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) approvare il programma triennale di cui al successivo articolo 27;

e) approvare i Regolamenti di cui al successivo articolo 31;

f) approvare i contratti e gli altri atti funzionali all'attività associativa;

g) deliberare sull'assunzione di personale e sul conferimento di incarichi a collaboratori esterni;

h) deliberare la costituzione di commissioni o comitati consultivi o di coordinamento per singole iniziative, e sulla nomina dei componenti;

i) deliberare l'adesione di START 4.0 a organismi preesistenti, attivi nella sfera di interessi dell'Associazione, e designare i propri rappresentanti all'interno di essi.

3. – Il Consiglio può delegare al Presidente le funzioni di cui alle lettere f) e g) del precedente capoverso 2, definendo limiti e modalità di esercizio della delega.

Art. 18. – Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. – Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso inviato a ciascun consigliere per mezzo di posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data di svolgimento, riducibili a 48 ore in caso di motivata urgenza. L'avviso deve contenere data, ora e luogo della riunione.

2. La riunione può svolgersi, anziché con la compresenza fisica di tutti i consiglieri, per mezzo di comunicazione audiovisiva a distanza fra tutti i consiglieri oppure per alcuni di essi, a condizione che tramite opportune modalità operative da indicarsi nell'avviso di convocazione risulti garantita:

a) a ciascun consigliere la possibilità di partecipare efficacemente alla discussione e alla votazione;

b) al Presidente la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

c) al soggetto verbalizzante la possibilità di percepire adeguatamente le dichiarazioni e gli eventi da verbalizzare.

In tal caso devono essere predisposte le corrispondenti modalità operative, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

3. – I membri del Consiglio di amministrazione possono esprimere le proprie determinazioni mediante consultazione scritta, secondo le previsioni e con le modalità fissate in via regolamentare ai sensi del successivo articolo 31.

4. – Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, limitatamente alla parte in cui questo sia chiamato a trattare specifiche materie e senza diritto di voto, soggetti esperti nella materia trattata, fra cui prioritariamente il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico.

5. – Fino alla conclusione della Fase Iniziale, alle riunioni del Consiglio di amministrazione può intervenire, su invito del Presidente o per iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un rappresentante di quest'ultimo. L'intervento non contempla diritto di voto, ed è finalizzato ad aggiornare tempestivamente e regolarmente il Ministero circa lo svolgimento delle attività ammesse a contributo pubblico.

6. – Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi membri. La presenza non può essere oggetto di delega.

Art. 19. – Delibere del Consiglio di amministrazione

1. – Ciascun membro del Consiglio di amministrazione ha un voto, per il cui esercizio non è ammessa la delega.

2. – Salvo che per particolari delibere il presente Statuto preveda maggioranze diverse, le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 20. – Cessazione dalla carica di singoli consiglieri, e decadenza del Consiglio di amministrazione

1. – Oltre che per scadenza del Consiglio di amministrazione, il consigliere cessa dalla carica:

a) per dimissioni volontarie, da rassegnarsi con comunicazione diretta al Presidente che ne informa tempestivamente gli altri consiglieri;

b) per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione, senza idonea giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione;

c) per revoca da parte dell'Assemblea, conseguente a gravi violazioni degli obblighi inerenti la carica.

2. – Se il Consiglio di amministrazione si trovi a mancare, per morte o altra causa di cessazione dalla carica, di uno o più consiglieri fino al numero di quattro, lo stesso Consiglio può sostituire per cooptazione i consiglieri cessati, nel rispetto delle quote di cui al capoverso 1 del precedente articolo 16, salvo l'obbligo di portare le nomine a ratifica nella prima Assemblea utile. I consiglieri sostituiti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione in cui sono stati cooptati.

3. – Se risulta venuta meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade, e deve convocarsi senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 21. – Il Presidente

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, con requisiti di alta qualificazione nei settori che corrispondono alle attività dell'Associazione e comprovate competenze scientifico-tecnologiche connesse ad applicazioni industriali.

2. – Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione;

b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni connesse con la medesima;

c) esercita le deleghe a lui attribuite dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17, capoverso 3;

d) può subdelegare proprie funzioni, con o senza poteri di rappresentanza, ad altri consiglieri di amministrazione ovvero anche a soggetti esterni al Consiglio;

e) anche al di fuori dei poteri delegati il Presidente può, in motivati casi di necessità e urgenza, compiere singoli atti rientranti nelle competenze del Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso da convocare a tale fine entro cinque giorni.

Art. 22 – Il Comitato tecnico-scientifico

1. – Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo e di indirizzo in merito alle strategie di sviluppo e alle priorità di azione nell'ambito delle attività e degli obiettivi di START 4.0.

2. – Il Comitato tecnico-scientifico è composto da non più di 30 membri, eletti dall'Assemblea fra qualificati esponenti del mondo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e delle loro applicazioni industriali, dotati di riconosciute competenze ed esperienze nei campi di attività dell'Associazione.

3. - Il Comitato dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per il caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli

membri del Comitato, si applicano le regole di cui al precedente articolo 20.

4. – Il Comitato tecnico-scientifico predispone i contenuti del piano triennale, comprensivi degli opportuni elementi di natura economica e finanziaria, in vista dell'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti, e fornisce i pareri di cui sia richiesto dal Consiglio di amministrazione. Nomina al proprio interno un coordinatore, che lo rappresenta e può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. – Per le modalità di svolgimento delle riunioni e di assunzione delle decisioni del Comitato tecnico-scientifico si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto.

6. – La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese giustificate in ragione della stessa, e debitamente documentate.

Art. 23. – L'Organo di controllo

1. – L'Organo di controllo può avere forma monocratica o collegiale, e in quest'ultimo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. – Compete all'Assemblea: definire la forma dell'Organo; nominarne l'esponente o, in caso di Organo collegiale, i componenti e all'interno di questi il presidente; stabilire se l'incarico comprenda o meno la funzione di revisione contabile; fissare il compenso per la carica.

3. – L’Organo di controllo dura in carica tre anni, e scade con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno del triennio. Chi ricopre la carica corrispondente può essere confermato per un ulteriore triennio e, se il Presidente ne fa apposita proposta specificamente motivata, anche per i triennii successivi.

4. – L’Organo di controllo:

a) vigila sul rispetto dello Statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo dell’Associazione, sui fatti gestionali di più rilevante impatto patrimoniale;

b) esercita il controllo contabile dell’Associazione, nei termini definiti dal successivo articolo 25.

5. – Alle riunioni dell’Organo di controllo può partecipare un esponente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su richiesta dello stesso o per invito dell’Organo, in ragione delle funzioni che il Ministero svolge nei confronti dell’Associazione.

IV. - Patrimonio e contabilità

Art. 24 – Patrimonio

1. - Il patrimonio dell’Associazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dagli Associati Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione, dai successivi contributi ordinari versati dagli stessi e dai Nuovi Associati via via ammessi nell’Associazione, dai conferimenti straordinari apportati dagli Associati durante la vita dell’Associazione in

osservanza delle delibere assembleari di incremento del fondo di dotazione;

b) dalle altre risorse economiche – monetarie o reali, mobili o immobili, materiali o immateriali quali marchi, brevetti o know-how – comunque pervenute all'Associazione per titoli che ne determinino l'idoneità a incrementare il patrimonio netto della stessa, ivi compresi contributi erogati da enti pubblici o da privati;

c) dagli avanzi di gestione derivanti dall'erogazione di servizi a favore di terzi o eventualmente di Associati.

Art. 25 – Contabilità: bilancio consuntivo di esercizio

1. – Il bilancio consuntivo di esercizio è riferito all'anno solare.

2. – Il progetto di bilancio è predisposto, a cura del Presidente che si avvale della struttura amministrativa dell'Associazione, secondo le modalità precisate dal pertinente Regolamento, e approvato dal Consiglio di amministrazione. Il progetto, come sopra approvato, viene poi sottoposto all'esame dell'Organo di Controllo, che formula il relativo parere.

3. – Il progetto di bilancio, corredato del parere dell'Organo di Controllo, viene quindi proposto all'approvazione dell'Assemblea.

4. – Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

5. - Il termine può essere differito, in ogni caso non oltre il 30 giugno, qualora sopravvengano circostanze oggettive che giustificano il differimento. Di tali

circostanze il Presidente informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo, e delle stesse si dà conto nei rispettivi documenti di accompagnamento al bilancio.

6. – Il bilancio preventivo è altresì soggetto a revisione contabile. La revisione può essere svolta dallo stesso Organo di controllo, a norma del precedente articolo 23, capoverso 2, ovvero da altro soggetto abilitato alla funzione di revisore.

Art. 26 – Bilancio preventivo

1. – Il progetto di bilancio preventivo, riferito all'esercizio successivo a quello in cui è formato, è predisposto, a cura del Presidente che si avvale della struttura amministrativa dell'Associazione, secondo le modalità precisate dal pertinente Regolamento, e approvato dal Consiglio di amministrazione. Il bilancio preventivo viene quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che deve provvedervi entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di riferimento.

Art. 27. – Programma triennale

1. - Il Consiglio di amministrazione redige, in base a linee di indirizzo elaborate dal Comitato tecnico-scientifico, programmi triennali di attività corredate degli opportuni riferimenti economico-finanziari.

2. Il programma triennale è portato alla discussione e valutazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio preventivo del primo dei tre anni di riferimento.

V. – Scioglimento e liquidazione

Art. 28. – Cause di scioglimento

1. – Oltre che per le cause previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando si registri una significativa e duratura insufficienza di risultati industriali, ragionevolmente misurabili in termini di positive ricadute economiche e tecnologiche a vantaggio dell'utenza di riferimento di START 4.0.

2. – L'Associazione si scioglie altresì quando versi in situazione di crisi, consistente nell'obiettiva e irreversibile impossibilità o difficoltà di conseguire gli scopi associativi in condizioni di efficienza ed economicità. La situazione di crisi non è esclusa quando l'equilibrio economico dell'Associazione sia garantito solo da apporti degli Associati che risultino largamente prevalenti rispetto ai proventi di mercato e di altre fonti, e tale prevalenza abbia carattere strutturale e sia incompatibile con la prospettiva di un recupero della capacità di auto-sostentamento a regime.

29. – Delibera ricognitiva del Consiglio di amministrazione

1. – Le specifiche cause di scioglimento di cui al precedente articolo 28 devono essere accertate con delibera ricognitiva del Consiglio di amministrazione, corredata di pareri del Comitato tecnico-scientifico e dell'Organo di controllo.

2. – Il Consiglio di amministrazione può essere convocato per discutere e votare sulla delibera ricognitiva di cui al capoverso precedente, anche su richiesta rivolta al

Presidente dalla maggioranza degli Associati. La delibera è approvata se consegue il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.

30. – Delibera dell'Assemblea

1. – La delibera ricognitiva del Consiglio di amministrazione è trasmessa all'Assemblea, che deve essere convocata in sede straordinaria per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a norma del precedente articolo 15, capoverso 3.

2. – La delibera assembleare di scioglimento, previa consultazione dell'autorità prefettizia e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

a) nomina uno o più liquidatori, definendo modalità e criteri della liquidazione;

b) dispone circa la devoluzione del patrimonio ad altro soggetto o ad altri soggetti con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità o interesse generale.

VI. – I Regolamenti

Art. 31. – Regolamenti

1. – Nel rigoroso rispetto delle norme statutarie, possono redigersi Regolamenti per disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Associazione, nella prospettiva di garantire la più elevata efficienza e trasparenza della sua azione.

2. – I Regolamenti sono elaborati e approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei membri del

Consiglio, previo – se ritenuto – parere del Comitato tecnico-scientifico e/o dell’Organo di controllo. .

VII. – Disposizioni strumentali e finali

Articolo 32. - Controversie: tentativo di conciliazione e foro competente

1. – Qualunque controversia insorta fra Associati, ovvero fra Associati e l’Associazione, deve essere sottoposta per tentativo di conciliazione a competente organismo normativamente previsto a tale fine.

2. Fallito il tentativo di conciliazione di cui al capoverso precedente, la controversia potrà essere devoluta all’Autorità giudiziaria individuandosi al riguardo la competenza territoriale del Foro di Genova.

Art. 33. - Documentazione associativa

1. – Tutta la documentazione e corrispondenza associativa è depositata presso la sede legale.

2. – L’elenco degli Associati, i verbali, gli atti e le delibere dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Organo di controllo sono fatti constare in libri regolarmente vidimati.

Art. 34. – Disciplina applicabile

1. – Per tutto quanto non legittimamente previsto dal presente Statuto, trova applicazione la disciplina del Codice civile e della pertinente normativa di settore.